

**REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA
DI INCARICHI EXTRA - ISTITUZIONALI**

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 541 del 24/11/2025

ANNO 2025

ASL 8 CAGLIARI

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI INCARICHI EXTRA - ISTITUZIONALI

Sommario

Premessa	2
Art.1 Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 Definizioni e presupposti	2
Art. 3 Attività assolutamente incompatibili	3
Art. 4 Attività in conflitto di interessi.....	4
Art.5 Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale.....	5
Art. 6 Attività esercitabili previa autorizzazione	5
Art. 7 Attività non soggette ad autorizzazione ma a semplice comunicazione	6
Art. 8 Attività extra istituzionale della dirigenza sanitaria a rapporto non esclusivo.....	7
Art. 9 Attività extraistituzionale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo e attività sanitaria del personale delle professioni sanitarie del comparto sanità	7
Art.10 Condizioni e limiti per l'espletamento dell'attività extraistituzionale.....	8
Art. 11 Procedura di comunicazione / autorizzazione	8
Art. 12 Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni	10
Art. 13 Revoca o sospensione dell'autorizzazione	10
Art.14 Controlli e sanzioni.....	10
Art 15- Norme transitorie e disposizioni finali.....	11

Premessa

Il pubblico dipendente ha un dovere di esclusività nell'esercizio della prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza stabilito direttamente nella Costituzione: l'art 98 della Carta costituzionale statuisce infatti che *"i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*. Il dovere di esclusività del dipendente risponde ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art 97 della Costituzione.

In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi la norma generale è rappresentata dall'art 53 D.Lgs 165/2001: tale articolo si applica sia ai dipendenti privatizzati che a quelli in regime di diritto pubblico. Secondo tale disposizione, il pubblico impiegato non può svolgere attività commerciali, imprenditoriali, industriali, artigiane, e professionali in costanza di rapporto di lavoro. Tale dovere viene meno, di regola, solo in caso di impiego part-time non superiore al 50 % dell'orario ordinario.

Il dipendente, inoltre, può svolgere solo gli incarichi previamente conferiti e approvati dall'amministrazione di appartenenza o che siano comunque previsti e disciplinati dalla legge o da altre fonti normative.

Art.1 - Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina le tipologie, i criteri e le procedure per il rilascio al personale dipendente dell'autorizzazione da parte dell'ASL n. 8 di Cagliari per l'esercizio di attività extra-istituzionali, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai dipendenti dell'ASL Cagliari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50 % di quella a tempo pieno. *(Si rinvia all'art. 5 per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 %)*. Si applica anche nel caso di dipendenti assenti in aspettativa a vario titolo, nonché ai dipendenti destinatari di un provvedimento di sospensione cautelare e disciplinare.

Art. 2 - Definizioni e presupposti

1) Per attività extra-istituzionali si intendono tutte le prestazioni occasionali e saltuarie, svolte al di fuori del normale orario di lavoro, a favore di amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati, da parte dei dipendenti pubblici in regime di orario pieno o part-time, con prestazione lavorativa superiore al 50 %.

2) Le suddette prestazioni non devono essere in conflitto di interesse con le attività proprie dell'ASL n. 8 di Cagliari.

Art. 3 - Attività assolutamente incompatibili

Sono considerate assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato presso la Asl n. 8 di Cagliari, e pertanto non possono essere oggetto di autorizzazione, le seguenti attività:

- 1) esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali o comunque imprenditoriali così come definite dall'art 2082 del codice civile;
- 2) esercizio di attività professionali (salvo quanto previsto in materia di esercizio della libera professione per la dirigenza sanitaria);
- 3) rapporto di lavoro subordinato o convenzionale, a tempo determinato o indeterminato, con altre Pubbliche Amministrazioni o con soggetti privati;
- 4) relativamente all'assunzione di cariche in società di capitali aventi scopo di lucro o in società di persone, rientrano tra le cariche incompatibili, quelle che presuppongono rappresentanza, amministrazione, o esercizio di attività per conto o in nome della società stessa. Con riferimento alle società di persone, si considera compatibile, previa autorizzazione, la partecipazione a società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante e a società semplici in qualità di socio con responsabilità limitata ex art. 2267 c.c.;
- 5) attività prive delle caratteristiche della saltuarietà ed occasionalità ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di libera professione, di attività sanitarie esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ed in materia di part-time non superiore al 50% (vedasi il successivo art. 12);
- 6) attività che configurano un conflitto di interesse con l'Azienda, anche solo meramente potenziale;
- 7) rapporti diretti o indiretti con soggetti accreditati o convenzionati anche parzialmente con il S.S.N.;
- 8) attività di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art 1. D.Lgs 99/2004, o di coltivatore diretto;
- 9) attività lavorative e professionali per l'esercizio delle quali sia necessaria l'apertura della partita Iva o l'iscrizione in appositi albi o registri, salvo quanto disposto sul tempo parziale o sulla libera professione o sulle attività sanitarie esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità;
- 10) attività lavorative, autonome o subordinate, non a carattere gratuito, nel medesimo profilo professionale ricoperto presso l'Azienda o analoghe alle proprie competenze istituzionali in Azienda.

Tali divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa a qualsiasi titolo concessi, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa (art. 18 legge 4 novembre 2010 n. 183).

Lo svolgimento di una delle suddette attività costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 1, comma 61, della Legge 23.12.1996 n. 662 o causa di decadenza dall'impiego all'esito del procedimento di cui all'art. 63 D.P.R. n. 3/1957 per le ipotesi ivi previste.

Art. 4 - Attività in conflitto di interessi

Configura conflitto di interessi qualsiasi incarico il cui svolgimento possa comportare, sia in termini concreti ed attuali, sia in termini potenziali, un'interferenza con il corretto esercizio dell'attività istituzionale svolta per l'Azienda.

Fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, relative al Codice di comportamento per i dipendenti pubblici e al Codice di comportamento aziendale previsto dall'art. 54 del D.Lgs 165/2001, sono incompatibili poiché configurano un conflitto di interesse con l'Azienda, ancorché potenziale, le seguenti attività:

- a. attività di consulenza o collaborazione a favore di soggetti con i quali l'Azienda intrattiene rapporti contrattuali o convenzionali;
- b. rappresentante legale o componente del Consiglio di Amministrazione di enti gestori di RSA accreditate o di altre attività socio-sanitarie;
- c. rappresentante legale o componente del Consiglio di Amministrazione di Associazioni, Fondazioni, Cooperative Sociali, aventi rapporti contrattuali o convenzionali con l'Azienda;
- d. rappresentante legale o componente del Consiglio di Amministrazione di strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- e. incarichi proposti da soggetti che abbiano avuto o possano avere interessi economici in decisioni o attività inerenti all'ufficio;
- f. incarichi inerenti ad attività che possono considerarsi concorrenziali con l'Azienda o quelli da svolgersi presso soggetti accreditati o che intrattengono o abbiano intrattenuto nel biennio precedente, a qualunque titolo, un rapporto contrattuale o convenzionale con l'Azienda;
- g. incarichi presso soggetti fornitori di beni o servizi all'Azienda o soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura aziendale presso cui presta servizio svolga o abbia svolto nel biennio precedente attività di controllo, vigilanza o che comporti un generico interesse da parte dei soggetti conferenti;
- h. incarichi svolti a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente abbia funzioni relative al rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
- i. lo svolgimento di attività imprenditoriali, in forma individuale o collettiva sottoposte a vigilanza del servizio/dipartimento di appartenenza.

Le attività di cui al precedente comma 2), sono indicate a titolo meramente esemplificativo e non rivestono carattere di esaustività, pertanto, al di fuori delle stesse, l'Azienda si riserva la facoltà di valutare caso per caso se l'attività extra-istituzionale da svolgersi possa o meno generare possibili conflitti di interesse.

Art.5 - Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale

Ai dipendenti con rapporto di lavoro parziale con attività lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno è consentito svolgere anche un'altra attività lavorativa subordinata o autonoma, anche mediante iscrizione ad Albi professionali, purché la stessa non comporti un conflitto di interessi, ancorché potenziale, con le attività istituzionali dell'Azienda e non intercorra, ove subordinata, con altra pubblica amministrazione.

In caso un dipendente già in regime di part-time 50%, inizi ex novo un'altra attività lavorativa o modifichi la sostanza di una già in essere, dovrà darne comunicazione all'Azienda con un preavviso di 15 giorni, producendo la necessaria documentazione, utile a consentire all'ufficio competente di valutare l'eventuale esistenza di potenziale conflitto di interessi. La mancata comunicazione implica che l'attività sia da considerarsi non autorizzata.

Lo svolgimento o la modifica di un'attività in difetto di preventiva comunicazione all'amministrazione è da considerarsi incompatibile, pertanto verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 53, comma 7 del D. Lgs. 165/2001, salvo le più gravi sanzioni previste dalla Legge n. 662/1996 e ferma restando la responsabilità disciplinare.

I dipendenti che iniziano un rapporto di lavoro parziale 50% per un'attività di cui ai precedenti commi, al momento della stipula del contratto di lavoro individuale part-time, dovranno dichiarare altresì di non trovarsi in una condizione di conflitto di interessi (*di cui all'art. 4. del presente Regolamento*).

Non sono possibili gli incarichi professionali che presuppongono l'iscrizione all'albo degli avvocati, incarichi professionali da espletarsi in favore di un'amministrazione pubblica nonché attività di lavoro subordinato presso un'altra amministrazione pubblica o partecipata.

In ogni caso l'attività prestata presso un altro datore di lavoro non deve comportare un orario settimanale che, sommato a quello svolto presso l'Azienda, superi i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 6 - Attività esercitabili previa autorizzazione

Fermo restando il dovere di esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, dal quale discende il generale e prevalente principio di incompatibilità, possono essere svolte, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione da parte dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., le seguenti attività occasionali:

- a. partecipazione in qualità di componente, a commissioni di concorso, collegi sindacali, comitati di vigilanza o ad altre commissioni o comitati presso pubbliche amministrazioni, in ragione della specifica professionalità posseduta;
- b. partecipazione in qualità di componente ai collegi tecnici preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti presso altre aziende sanitarie pubbliche;
- c. incarichi di consulenza tecnica conferiti da privati o altre pubbliche amministrazioni, purché non generino un conflitto di interessi con l'Azienda;

- d. incarichi in qualità di arbitro o di perito e di consulente tecnico di parte o incarichi di giudice onorario od esperto presso Tribunali;
- e. attività di amministratore di condominio, quando riguardi esclusivamente la cura dei propri interessi, ossia nel caso in cui il condominio comprenda unità abitative di proprietà del dipendente o della famiglia;
- f. attività professionale sanitaria, a titolo gratuito o con il solo rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni o associazioni senza fini di lucro;
- g. incarichi di collaudo o di componente di commissione di gara per l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi;
- h. assunzione di cariche in società di capitali aventi scopo di lucro o in società di persone, con i limiti di cui **all'art. 3, punto 4) del presente Regolamento**;
- i. partecipazione a cooperative, come previsto dall'art. 61 D.P.R. n. 3/1957, ad associazioni, società sportive, ricreative o culturali purché non svolgano attività che possano configurare un potenziale conflitto di interesse con l'Azienda o non intrattengano rapporti convenzionali e/o contrattuali con la stessa e purché gli atti costitutivi delle varie tipologie di società prevedano che gli utili siano interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
- j. attività nell'ambito di un'impresa agricola di proprietà o di famiglia a condizione che l'impegno richiesto sia modesto, non abituale e non continuativo durante l'anno;
- k. lo svolgimento di ogni altra attività non rientrante fra quelle soggette alla sola comunicazione preventiva **ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento**.

Art. 7 - Attività non soggette ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Al di fuori dell'orario di servizio e purché non interferiscano in alcun modo con l'attività istituzionale, il personale dipendente può svolgere senza la preventiva autorizzazione le seguenti attività:

- a. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie o simili;
- b. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c. partecipazione quale relatore, moderatore, esperto o ruoli simili a convegni e seminari, ad eccezione di eventi di interesse ed esigenza istituzionale;
- d. attività non sanitarie, a titolo gratuito o per le quali sia corrisposto il solo rimborso delle spese documentate, purché non costituiscano un conflitto di interessi;
- e. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa retribuita;
- f. attività di formazione, di docenza e di ricerca scientifica, diretta a dipendenti della pubblica amministrazione e non;
- g. attività di docenza a corsi per Diplomi Universitari e Scuole di specializzazione;

- h. attività saltuarie ed occasionali, a titolo gratuito, che siano espressione dei diritti alla persona, come garantisce l'art. 21 della Costituzione, quali la libera associazione e manifestazione della libertà di pensiero, con le parole, lo scritto e con altri mezzi di diffusione;
- i. attività svolte nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- j. attività artistiche, ove non esercitate professionalmente;
- k. incarichi di consulente tecnico d'ufficio conferiti dall'autorità giudiziaria;
- l. svolgimento della pratica o tirocinio necessari per sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio di una professione.

Art. 8 - Attività extra istituzionale della dirigenza sanitaria a rapporto non esclusivo

I dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro non esclusivo possono svolgere attività libero professionale nei limiti consentiti dalla normativa nazionale, regionale e negoziale in materia.

Per quanto concerne gli incarichi extra-istituzionali che non costituiscono esercizio di attività libero professionale trova applicazione la disciplina dettata dal presente

regolamento, anche per quanto concerne l'obbligo della preventiva autorizzazione o comunicazione.

Art. 9 - Attività extra-istituzionale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo e attività sanitaria del personale delle professioni sanitarie del comparto sanità

I dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo possono svolgere attività libero professionale, secondo la disciplina e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa, dal contratto collettivo di lavoro e dal regolamento aziendale in materia di libera professione intra muraria; tale attività non è soggetta alla disposizione dell'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 72 L. n. 448/1998 e dell'art. 13 D.P.C.M. 27/03/2000, l'esercizio di attività extra-istituzionali da parte dei dirigenti del ruolo sanitario è consentito, nel rispetto della disciplina dettata dal presente regolamento e dalla normativa in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, limitatamente alle attività non sanitarie e all'attività professionale sanitaria resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'ASL Cagliari a cura degli enti a favore dei quali viene svolta l'attività, della dichiarazione della totale gratuità della prestazione.

Ai sensi della medesima normativa non è consentito l'esercizio dell'attività libero professionale sanitaria ancorché resa a titolo gratuito, in favore di altre strutture sanitarie pubbliche o di quelle private convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex l. 43/2006 può, ai sensi dell'art. 3-quater del D.L. n. 127/2021 e s.m.i. e dell'art 13 del D.L. n. 34/2023 convertito in L. n. 56/2023,

esercitare attività sanitarie nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa, dal contratto collettivo di lavoro e dal regolamento aziendale in materia; tale attività non è soggetta alla disposizione dell'art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Le attività non rientranti nel regime della libera professione intra-muraria o delle attività sanitarie esercitabili dal personale del comparto sono assoggettate integralmente alla disciplina prevista dal presente regolamento, anche per quanto concerne l'obbligo della preventiva autorizzazione o comunicazione.

Art.10 - Condizioni e limiti per l'espletamento dell'attività extraistituzionale

- 1) Le attività svolte dal dipendente dell'Azienda al di fuori dell'orario di servizio, dovranno possedere il requisito della saltuarietà ed occasionalità ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 ed essere prive di qualsiasi forma di subordinazione circa il tempo e le modalità delle prestazioni. Ai fini dell'espletamento di suddette attività non possono essere utilizzati locali, mezzi e attrezzature dell'Azienda, se non previa espressa autorizzazione del Direttore dell'Asl.
- 2) Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale, sia necessario assentarsi da lavoro, gli istituti utilizzabili a tal fine sono costituiti dalle ferie o dai riposi compensativi, i permessi contrattualmente previsti per motivi personali o i permessi brevi da fruire nell'arco della giornata lavorativa. A tali fini sono pertanto utilizzabili altri istituti contrattuali, quali ad esempio, l'utilizzo del monte ore per aggiornamento professionale.
- 3) Le attività extra-istituzionali **sopra indicate agli artt. 6 e 7** non possono essere svolte, nemmeno in modo saltuario ed occasionale, durante periodi di assenza dal servizio per malattia, infortunio, maternità, congedo parentale, aspettativa e permesso retribuito.
- 4) Gli incarichi conferiti, di qualsiasi genere e tipologia, non devono superare il numero di 20 per anno solare per dipendente e in numero di 5 per anno solare per soggetto a favore del quale si svolge l'incarico.
- 5) L'entità del compenso annuo percepito dai dipendenti per gli incarichi extra-istituzionali, intesa nel complesso degli incarichi svolti annualmente, non può superare la somma di € 20.000,00 annui lordi per il personale dirigenziale e di € 8.000,00 annui lordi per il personale del comparto.

Art. 11 - Procedura di comunicazione / autorizzazione

Il dipendente interessato a svolgere attività extra-istituzionale deve compilare il modulo di interesse, reso disponibile sul sito istituzionale, e precisamente: - **modulo A**), se trattasi di autorizzazione - **modulo B**), se trattasi di comunicazione.

Il dipendente deve consegnare il modulo, unitamente alla lettera di incarico dell'ente conferente o del soggetto pubblico o privato che richiede la prestazione, al proprio Responsabile/Direttore di Struttura. È responsabilità del dipendente dichiarare nel suddetto modulo che non sussistono motivi di incompatibilità, né di fatto né di diritto o di potenziale conflitto di interessi;

Il Responsabile/Direttore:

- a. indica la data di ricezione della richiesta di autorizzazione;
- b. esprime parere motivato positivo o negativo circa l'eventuale non conciliabilità con l'attività assistenziale e gli impegni istituzionali del dipendente interessato;
- c. restituisce il modulo così compilato al dipendente interessato, che dovrà farlo pervenire attraverso protocollo aziendale alla S.C. Valorizzazione delle risorse umane, entro 10 gg dalla data di ricezione di cui sopra.

La S.C. Valorizzazione delle risorse umane, visto quanto sopra, nel caso in cui si tratti di richiesta di autorizzazione (**modulo A**), autorizza o respinge motivatamente la richiesta, comunicandone l'esito all'interessato e al Responsabile dello stesso;

L'intera procedura autorizzativa deve concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Responsabile/Direttore;

Non è possibile alcun tipo di sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico nel senso che l'attività, per essere legittima, deve essere preventivamente autorizzata/comunicata, come previsto dall'art. 53 comma 7 D.Lgs 165/2001.

L'ASL n. 8 di Cagliari potrà verificare, anche a posteriori, attraverso il Servizio Ispettivo Aziendale, l'assenza di conflitto di interessi, e in caso di accertamento positivo, contestare la violazione.

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

Per il caso del personale dipendente in posizione di comando, ai sensi del comma 10 dell'art 53 D.Lgs. 165/2001, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni; l'Azienda di appartenenza provvederà al rilascio della stessa e agli adempimenti conseguenti entro 45 giorni. Si prescinde dall'intesa in argomento se l'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'Azienda.

I termini di cui ai precedenti commi si intendono sospesi:

- ⇒ nel caso in cui l'Amministrazione richieda chiarimenti o integrazioni al soggetto conferente l'incarico o al dipendente: in tal caso i termini riprendono a decorrere dalla data in cui le integrazioni o i chiarimenti pervengono all'Ente;
- ⇒ nel caso in cui la richiesta di autorizzazione non sia completa di tutti gli elementi sopra indicati, anche a prescindere dalla espressa richiesta di integrazione da parte dell'Ente: in tal caso i termini riprendono a decorrere dal momento in cui pervenga all'Ente la richiesta completa di tutti gli elementi.

Art. 12 - Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni

I soggetti pubblici o privati che conferiscono l'incarico e/o il dipendente interessato, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso, devono darne comunicazione alla SC Valorizzazione delle risorse umane.

La SC Valorizzazione delle risorse umane provvederà a comunicare tempestivamente, ai sensi dell'art. 53, comma 13 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., al Dipartimento per la Funzione Pubblica, per ogni dipendente che ha ricevuto l'incarico e per ogni singolo incarico autorizzato, i compensi della cui erogazione abbia avuto comunicazione.

Art. 13 - Revoca o sospensione dell'autorizzazione

Il dipendente è tenuto a comunicare ogni fatto o situazione insorta dopo la concessione dell'autorizzazione che possa costituire causa di incompatibilità o conflitto di interessi.

È sempre facoltà dell'ASL n.8 di Cagliari disporre, quando ne ricorrano i presupposti, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione concessa.

Art. 14 - Controlli e sanzioni

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare, tramite Servizio Ispettivo, previsto dall'art. 1 comma 62 della Legge 662/1996, verifiche a campione sulle attività svolte dai dipendenti fuori orario di servizio, al fine di valutare eventuali incompatibilità o cause di conflitti di interessi.

Relativamente al personale dirigenziale a cui vengano affidati incarichi presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico, si rileva l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 39/2013 "Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" e quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASL n. 8 di Cagliari.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica, in ottemperanza all'art. 15 del citato D.Lgs. 39/2013, anche attraverso i contenuti del piano nazionale anticorruzione, che siano rispettate le disposizioni circa l'inconferibilità e l'incompatibilità di detti incarichi, contestando all'interessato e alla S.C. Valorizzazione delle risorse umane, l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di contrasto. In tal caso si applicano le disposizioni previste dagli artt. 17 e seguenti del D.Lgs. n.39/2013.

Ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente nel caso in cui svolga un'attività esterna senza la preventiva autorizzazione dell'Ente, ove richiesta, od ometta di comunicare variazioni sostanziali riguardo alla stessa, verranno altresì applicate le sanzioni di cui all'art. 53, comma 7 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto ogni compenso dovuto per le prestazioni extra-istituzionali rese, verrà versato, a cura dell'erogante o dello stesso dipendente percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di risultato.

Art. 15 - Norme transitorie e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni disciplinanti la materia delle incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, alla L. 190/2012, al D.Lgs. 39/2013, al D.P.R. 62/2013, ai vigenti

CC.NN.LL., al codice di comportamento aziendale e comunque alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

Il presente regolamento si applica anche nei confronti dei dipendenti di questa Azienda in distacco sindacale.

Il presente regolamento avrà efficacia a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di approvazione e verrà pubblicato nel sito istituzionale aziendale nell'Albo Pretorio online, sezione "Regolamenti" e in "Amministrazione Trasparente" – sotto-sezione Atti Generali – sezione Disposizioni Generali.